""

Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti in ordine alla compilazione della lettera di vettura CMR, che abbiamo provveduto a sottoporre all'Ufficio Trasporti di Confindustria Veneto Est, evidenziamo quanto segue.

La lettera di vettura CMR trova la sua disciplina nella "Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR)", firmata a Ginevra il 19 maggio 1956.

In forza delle disposizioni della surrichiamata convenzione internazionale:

i- la lettera di vettura CMR è il documento che attesta l'intervenuta conclusione del contratto di trasporto tra il mittente (termine giuridico per indicare il committente del trasporto, si vedano in proposito le disposizioni del Codice Civile in materia di contratto di trasporto) ed il vettore ("*Il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura*", art. 4 della Convenzione CMR);

ii- la lettera di vettura deve essere sottoscritta dal mittente e dal vettore ("*La lettera di vettura è compilata in tre esemplari originali, firmati dal mittente e dal vettore*", art. 5 della Convenzione CMR).

In ragione di quanto sopra, e considerato che nel caso di vendita con termine di resa *ex works* il venditore non è il committente del trasporto (o meglio il mittente), il venditore non deve mai figurare nella lettera di vettura quale mittente, né sottoscriverla a tale titolo (in via eccezionale, il venditore potrà sottoscrivere la lettera di vettura solo nel caso in cui l'effettivo mittente gli richieda di emettere il documento in suo nome e per suo conto, rilasciandogli idonea procura).

La diversa modalità di compilazione del documento da Voi richiesta, oltre ad essere errata, esporrebbe la scrivente Società a rischi che non le competono. In particolare:

i- poter divenire destinataria di eventuali richieste di pagamento, da parte del vettore, dei noli del trasporto che non dovessero essere regolarmente corrisposti dall'effettivo mittente;

ii- assunzione di responsabilità, ex art. 7 del D.Lgs n. 286 del 21 novembre 2005, per violazioni del Codice della Strada eventualmente commesse dal vettore o per affidamento del trasporto a vettore abusivo, qualora il vettore sia privo delle prescritte autorizzazioni Cemt o bilaterali per i trasporti con destinazione finale extra-UE.

Confidando di aver definitivamente chiarito la correttezza della nostra posizione, l'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

""